

# Assicurazione Fideiussoria Provvisoria

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni  
(DIP aggiuntivo Danni)

**VHV** ///  
ASSICURAZIONI

Impresa: VHV Italia Assicurazioni S.p.A.  
Prodotto: Garanzia fideiussoria Provvisoria  
Data di realizzazione del presente documento:  
14/02/2024 ultima versione disponibile

**Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.**

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

## **VHV Italia Assicurazioni S.p.A.**

Direzione e coordinamento di VHV Allgemeine Versicherung AG  
Sede: Via Ippolito Caffi, 83, CAP 32100, Belluno, Prov. (BL), Italia - C.F. e P.IVA: 00075940254; Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni danni con D.M. n° 4617 del 10.10.1962 (G.U. n° 51 del 22.2.1963). Iscritta all'albo delle imprese di assicurazione al n°1.00030.  
Tel: (+39) 0437.938611; [www.vhv.it](http://www.vhv.it); pec: [vhv@pec.it](mailto:vhv@pec.it).

In base all'ultimo bilancio approvato l'ammontare del patrimonio netto di VHV Italia Assicurazioni S.p.A. è pari a 36.213.934,00 € di cui il Capitale Sociale ammonta a € 7.000.000,00.  
L'indice di solvibilità dell'Impresa di Assicurazione è pari al 312% in considerazione di un requisito patrimoniale di solvibilità pari ad € 16.614.000,00 e di fondi propri ammissibili alla loro copertura pari ad € 51.801.000,00. Il requisito patrimoniale minimo è pari a € 7.182.000,00.  
Si rinvia per maggiori dettagli sulla condizione finanziaria dell'impresa alla relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito [www.vhv.it](http://www.vhv.it).

Al contratto si applica la legge Italiana



## **Che cosa è assicurato?**

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



## **Che cosa NON è assicurato?**

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.





## **Ci sono limiti di copertura?**

**Periodi di  
carenza,  
limitazioni,  
esclusioni e  
rivalse della  
Garanzia**

Il presente contratto di cauzione non prevede l'applicazione di franchigie, scoperti o periodi di carenza.  
La cauzione, data la sua natura particolare, comporta la possibilità per l'Assicuratore di agire con un procedimento di surroga e rivalsa contro il Contraente in caso di erogazione di una prestazione.  
La surroga si riferisce al diritto dell'Assicuratore (la Società) che ha effettuato il pagamento garantito dalla polizza, di subentrare nei diritti di credito nei confronti del Debitore (il Contraente).  
La rivalsa e il regresso indicano il diritto dell'Assicuratore di richiedere al Contraente il rimborso

	<p>dell'importo pagato in base alle condizioni della polizza, nei confronti del Beneficiario.</p> <p>Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice.</p>
--	--

 <b>Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?</b>	
<b>Ulteriori obblighi del Contraente nei confronti dell'Impresa</b>	<p><b>Liberazione dell'Impresa dagli obblighi nascenti dalla polizza fideiussoria e costituzione di eventuali controgaranzie:</b></p> <p>Al verificarsi delle condizioni elencate all'art. 2 delle Condizioni di assicurazione che rilevano nel rapporto tra il Garante ed il Contraente, in aggiunta ai casi previsti dall'art. 1953 del c.c., il Garante può richiedere al Contraente la liberazione delle garanzie di polizza o pretendere dallo stesso e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento di una somma pari al massimale della garanzia, nel caso in cui si verifichi uno degli eventi previsti dalle Condizioni di Polizza.</p> <p>In caso di rivalsa, il Contraente si impegna a rimborsare a semplice richiesta del Garante tutte le somme da questi versate in forza della polizza per capitale, interessi e spese (comprese quelle necessarie per il recupero delle somme versate), con espressa rinuncia ad ogni eccezione ed in particolare quelle previste dall'art. 1952 c.c.</p>
<b>Cosa fare in caso di sinistro?</b>	<p><b>Denuncia di sinistro:</b></p> <p>La richiesta di escussione della polizza fideiussoria (diritto spettante esclusivamente all'Ente Garantito/Beneficiario) o qualsiasi comunicazione e/o notifica dipendenti dalla presente polizza fideiussoria, nei confronti della Compagnia di Assicurazione, per essere valide, dovranno essere effettuate esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.</p>
	<p><b>Assistenza diretta/in convenzione:</b></p> <p>Non sono previste prestazioni fornite direttamente all'assicurato da enti/strutture convenzionate con l'Impresa.</p>
	<p><b>Gestione da parte di altre Imprese:</b></p> <p>Non prevista</p>
	<p><b>Prescrizione:</b></p> <p>I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ciò ai sensi dell'art. 2946 del Cod. Civ. (prescrizione decennale ordinaria, in luogo di quella annuale-biennale prevista in materia assicurativa dall'art. 2952 del Cod. Civ.).</p>
<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	<p>Data la particolare natura contrattuale della presente polizza non sono previsti obblighi in ordine al rilascio di specifiche dichiarazioni relative alle circostanze del rischio. Non risultano, quindi, applicabili le disposizioni di cui agli artt. 1892 e 1893 del c.c.</p>
<b>Obblighi dell'Impresa</b>	<p>Il Garante si impegna nei confronti del Contraente, ai sensi dell'art. 93, comma 8, del Codice, a rilasciare, a seconda del caso:</p> <p>a) la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103, comma 1, del Codice; ovvero, laddove previste ai sensi dell'art. 104, comma 1, del Codice,</p> <p>b) la garanzia per la risoluzione e la garanzia di buon adempimento di cui all'art. 104, comma 1, del Codice; qualora il Contraente risultasse aggiudicatario o affidatario.</p> <p>Tale obbligo decade quando nella Scheda Tecnica il Garante non ha confermato l'assunzione del relativo impegno e qualora il contraente sia uno dei soggetti indicati dall'art. 93, comma 8, secondo periodo, del Codice.</p> <p>La somma garantita è pari al 2% dell'importo posto a base di gara, così come sancito dall'art. 93, comma 1, del Codice, salva diversa indicazione contenuta nel bando o nell'invito e formulata ai sensi dell'art. 93, comma 1, secondo e terzo periodo, del Codice.</p> <p>Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice.</p>

 <b>Quando e come devo pagare?</b>	
<b>Premi</b>	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p>
<b>Rimborso</b>	<p>Non vi è previsto alcun rimborso, anche in caso di riduzione della somma assicurata.</p>



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

<b>Durata</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
<b>Sospensione</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



## Come posso disdire la polizza?

<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	Considerata la particolare natura fideiussoria, non è possibile disdire la polizza prima della cessazione della stessa.
<b>Risoluzione</b>	La liberazione anticipata della garanzia può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.



## A chi è rivolto questo prodotto?

Ad ogni Impresa edile (e non solo) che partecipi ad un bando di gara di appalto pubblico di lavori, servizi e forniture.



## Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dagli Intermediari per la commercializzazione del Prodotto in oggetto è pari al 18%.

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'impresa assicuratrice</b>	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto via posta o e-mail, all'Impresa, ai seguenti indirizzi: VHV Italia Assicurazioni S.p.A. Via Ippolito Caffi, 83, CAP 32100, Belluno, Prov. (BL), Italia. E-mail: <a href="mailto:reclami.vhv@pec.it">reclami.vhv@pec.it</a> L'Impresa fornirà riscontro al reclamo nel termine massimo di 45 giorni dalla ricezione dello stesso.
<b>All'IVASS</b>	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> . Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a>

Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.

### PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

<b>Mediazione</b>	Può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge 9/8/2013 n.98).
<b>Negoziazione assistita</b>	Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- indicare le modalità di attivazione e di funzionamento di ciascun sistema alternativo di risoluzione delle controversie (ad es. arbitrato) se previsti dal contratto o dalla normativa applicabile;</li> <li>- indicare che per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.</li> </ul>

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE SI POTRÀ CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**